



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento Salute e politiche sociali

Via Gilli n. 4 – 38121 Trento

T +39 0461 494171

F +39 0461 494159

pec dip.salute@pec.provincia.tn.it

@ dip.salute@provincia.tn.it

web www.trentinosalute.net

Ai Responsabili dei Servizi socio-assistenziali
delle Comunità di Valle del Trentino
del Comune di Trento,
del Comune di Rovereto

A tutti gli Enti autorizzati e accreditati
in ambito socio-assistenziale e socio sanitario
in Provincia Autonoma di Trento

e, p.c. Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
UIPA
Federazione Trentina Cooperative
Consolida
Consulta per le Politiche Sociali
OO.SS.

LORO SEDI

D337/S144/2022/22.15.3-2021-4/FS/HF/

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: **"AGGIORNAMENTO GENNAIO 2022 -** Indicazioni per la gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari connesse allo stato di emergenza da Covid-19"

Con la presente, facendo seguito alle precedenti Circolari inviate dallo scrivente Dipartimento per la gestione dell'emergenza sanitaria all'interno dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, si trasmettono le seguenti note di aggiornamento.

In via generale le strutture in indirizzo sono tenute a seguire le indicazioni ministeriali generali emanate nei confronti della popolazione e quelle specifiche rivolte alle strutture residenziali e ai vari contesti di servizio.

Le indicazioni formulate sono da intendersi sostitutive a quanto eventualmente previsto per i medesimi argomenti dalle *"Linee di Indirizzo per l'erogazione in sicurezza dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari"*. Per quanto riguarda le RSA, le strutture residenziali per disabili e gli hospice valgono le disposizioni specifiche connesse alle Linee Guida RSA.

ACCESSO DEI VISITATORI AI SERVIZI RESIDENZIALI

A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente prorogato al 31 marzo 2022), l'**accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie**, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è consentito:

- ai soggetti muniti di certificazione verde Covid-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario;
- oppure ai soggetti in possesso di certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.

Le modalità di controllo dell'assolvimento dell'adempimento richiesto sono quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021 denominato ***“Modalità di controllo dell'obbligo da parte del datore di lavoro”***.

Per la piena valorizzazione del mantenimento del legame e della continuità di relazione delle persone inserite nei servizi e la loro famiglia, va garantita al familiare/visitatore la possibilità di incontrare la persona accolta con flessibilità oraria e settimanale compatibilmente con i requisiti di accesso, con i vincoli di contesto e di quanto previsto dalle singole progettualità (personale, spazi e misure di sicurezza).

NUOVI INSERIMENTI NEI SERVIZI RESIDENZIALI

Per gli inserimenti residenziali permangono valide le indicazioni di cui alle precedenti circolari del Dipartimento Salute e Politiche Sociali.

EROGAZIONE IN CONTINUITA' DEI SERVIZI

Tenuto conto dello stato attuale della pandemia e della copertura vaccinale, di norma non sono previste sospensioni di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, salvo eccezioni connesse ad eventi straordinari che determinano differenti valutazioni congiunte da parte dei servizi sociali e sanitari di riferimento (Servizio Cure domiciliari e Centrale Covid), previo confronto con i Soggetti gestori dei servizi.

SCREENING

Nell'attuale fase della pandemia non risulta necessario che la/il singola/o struttura/servizio preveda azioni di screening periodico rivolta ad utenti e operatori. Potranno in ogni caso essere promossi da parte di APSS programmi di screening tramite test salivari molecolari periodici sugli operatori dei servizi residenziali per disabili. In tal caso seguiranno informazioni specifiche.

MODALITA' DI UTILIZZO DEI DPI

È raccomandato l'utilizzo della FFP2 da parte degli operatori, nello svolgimento di qualsiasi attività assistenziale che preveda momenti di contatto con le persone in condizioni di fragilità o prive di mascherina, ad una distanza inferiore al metro e mezzo.

CONTATTI STRETTI E TIPOLOGIA DI QUARANTENA

Per quanto riguarda la gestione dei contatti stretti si richiamano la circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021, prot. n. 60136 e le disposizioni generali previste per la quarantena, tenuto conto dello stato vaccinale dei soggetti coinvolti e dello stato di convivenza o meno con il "soggetto positivo". Il riquadro che segue riporta il quadro riassuntivo.

TIPOLOGIE QUARANTENA CONTATTI STRETTI, CONVIVENTI E NON CONVIVENTI, IN BASE ALLO STATO VACCINALE	
Soggetti	Tipologia quarantena
1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (es. che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni;	Rimane inalterata l'attuale misura della quarantena (10 giorni al termine dei quali risulti effettuato un test molecolare o antigenico con risultato negativo);
2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici;	La quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, - oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, - oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti.	Non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare DPI delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni fino al quinto giorno dopo l'ultimo contatto o fino al quinto giorno dopo la guarigione del contatto stretto del convivente, se non isolabile. Il periodo di auto-sorveglianza sulla comparsa di sintomi termina al giorno 5.

Si ribadisce che i soggetti in quarantena/auto-sorveglianza sono tenuti a effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 **alla prima comparsa dei sintomi** con la conseguente attivazione delle relative misure in base all'esito del test.

QUADRO SINOTTICO DELLE TIPOLOGIE DI ACCESSO AI SERVIZI

A fini riepilogativi il riquadro che segue riporta, tenuto conto delle attuali disposizioni, le differenti tipologie di applicazione della misura dell'obbligo vaccinale e della certificazione verde, con riferimento a lavoratori, utenti, familiari e visitatori.

	COPERTURA VACCINALE POSSESSO GREEN PASS RAFFORZATO	POSSESSO GREEN PASS BASE
Utenti	- Non è mai richiesta per l'accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari ad eccezione degli ingressi in RSA e strutture assimilate e per la fruizione dei Centri Diurni Anziani.	Necessario per l'accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari residenziali oltre che per le attività/servizi per i quali è richiesto alla generalità dei cittadini.
Lavoratori	Richiesta a: - professioni sanitarie; - operatori di interesse sanitario delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie; - dal 10 ottobre 2021 a lavoratori, anche esterni, che operano all'interno delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie a carattere residenziale,	Per gli ambiti diversi e residui rispetto a quelli che richiedono l'obbligo vaccinale o il possesso del Green pass rafforzato (colonna di sinistra), dal 15 ottobre 2021 il green pass è richiesto per tutti i contesti di lavoro, pubblici e privati oltre che per le attività/servizi per i quali è richiesta la certificazione

	semiresidenziale e addetti al servizio di assistenza domiciliare o che comunque ospitano persone in situazione di fragilità, inclusi i fornitori. - Dal 15 dicembre 2021 l'obbligo di cui al pt precedente è esteso anche alla dose di richiamo.	verde alla generalità dei cittadini.
Volontari e visitatori	Dal 30 dicembre 2021 fino alla conclusione dello stato di emergenza l'accesso alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice , è consentito esclusivamente: • ai soggetti muniti di certificazione verde Covid-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario; • (oppure) ai soggetti in possesso di certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso. Tale disposizione è da applicare anche ai volontari e visitatori dei centri diurni anziani.	Per gli ambiti diversi e residui rispetto a quelli che richiedono l'obbligo vaccinale o il possesso del Green pass rafforzato (colonna di sinistra), è richiesta la certificazione verde per gli altri ambiti di intervento, oltre che per le attività/servizi per i quali è richiesto alla generalità dei cittadini.

Eventuali difficoltà che dovessero verificarsi nell'applicazione delle disposizioni in materia di gestione della pandemia all'interno dei servizi potranno essere comunicate mediante la funzionalità ZIP all'indirizzo supporto.servizisocioassistenziali@provincia.tn.it per i servizi socio-assistenziali o a supporto.serv.socio.sanitari@provincia.tn.it per i servizi socio-sanitari, descrivendo il tema per il quale si richiede il confronto.

Si raccomanda la massima attenzione nella compilazione accurata e tempestiva del questionario online relativo alla “Segnalazione di persone positive e contatti stretti”, essendo tale compito posto in capo al soggetto gestore, quale fondamentale adempimento per la corretta attivazione da parte della Centrale Covid delle necessarie misure di salute pubblica e di organizzazione degli accertamenti diagnostici.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Giancarlo Ruscitti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).